

**AREA SICUREZZA
SETTORE AMBIENTE VIGILANZA E SANZIONI AMBIENTALI****ATTO N. 1466 del 15/07/2026**

OGGETTO: EURO PEIR S.R.L. CON IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI [R13, R12, R5, D15, D13] IN ORIGGIO (VA) - VIA 1° MAGGIO N. 20. AUTORIZZAZIONE VARIANTI NON SOSTANZIALI. ART. 208 D.LGS. 152/2006

IL DIRIGENTE

ATTESO che la Provincia di Varese, per l'impianto per il recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, ubicato in Origgio (VA) - via 1° maggio n. 20, con provvedimento n. 238 del 24.10.2022, aveva attestato che il progetto di modifica presentato dall'Impresa Euro Peir S.r.l. ubicato in Origgio (VA) - via 1° maggio n. 20, non era da assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RICHIAMATI i provvedimenti emanati dalla Provincia di Varese:

- n. 1537 del 2.09.2021: "Euro Peir S.r.l. con impianto gestione rifiuti in Origgio (VA) - via 1° maggio n. 20. - Rinnovo. - Art. 208 del d.lgs. 152/06.";
- n. 1125 dell'1.06.2023: "Euro Peir S.r.l. con impianto gestione rifiuti [R13, R5, D15, D13] in Origgio (VA) - via 1° maggio n. 20. - Autorizzazione varianti sostanziali. - Art. 208 del d.lgs. 152/06.";
- n. 1613 del 3.08.2023: "Euro Peir S.r.l. con impianto gestione rifiuti [R13, R5, D15, D13] in Origgio (VA) - via 1° maggio n. 20. - Nulla osta realizzazione varianti progettuali non sostanziali.";
- n. 19 del 9.01.2024: "Euro Peir S.r.l. - Impianto gestione rifiuti [R13, R5, D15, D13] in Origgio (VA) - via 1° maggio n. 20. Nulla osta realizzazione varianti impiantistiche non sostanziali.";
- n. 92 del 18.01.2024: "Euro Peir S.r.l. - Impianto gestione rifiuti [R13, R5, D15, D13] in Origgio (VA) - via 1° maggio n. 20. Atto Provincia di Varese n. 19 del 9.01.2024 Rettifica.";
- n. 755 del 30.04.2025: "Euro Peir S.r.l. con impianto gestione rifiuti in Origgio (VA) - via 1° maggio n. 20. Atto Provincia di Varese n. 1537 del 2.09.2021. Presa atto variazione del numero civico della sede legale.";
- n. 1217 del 26.06.2025: "Euro Peir S.r.l. con impianto gestione rifiuti [R13, R12, R5, D15, D13] in Origgio (VA) - via 1° maggio n. 20. - Autorizzazione varianti sostanziali. - Art. 208 del d.lgs. 152/06"

DATO ATTO che l'Impresa Euro Peir S.r.l., con sede legale in Origgio (VA) - via 1° maggio n. 20-20/A, ha depositato sulla piattaforma regionale:

1. in data 9.06.2026 (prot. n. VA 37), istanza, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12, R5] e smaltimento [D15, D13] di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'impianto di Origgio (VA) - Via 1° maggio n. 20, attività autorizzata con provvedimento provinciale n. 1537 del 2.09.2021 e s.m.i.;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni della Provincia di Varese sull'istanza presentata dall'Impresa Euro Peir S.r.l. e vagliata dal Responsabile proponente, dai quali si evidenzia che:

- a) con la suddetta richiesta del 27.02.2025 e con le successive integrazioni, l'Impresa intende apportare le seguenti modifiche all'attività in corso:

Gestione Rifiuti

- introduzione nuovi codici EER (110110, 191205);

Sul rifiuto 110110 saranno svolte le operazioni di messa in riserva [R13] e recupero [R12] inclusa la miscelazione e le operazioni di deposito preliminare [D15] e smaltimento [D13] limitatamente alla miscelazione, mentre sul rifiuto 191205 saranno svolte le operazioni R13, R12 inclusa la miscelazione

- in riferimento alle operazioni di miscelazione, introduzione del codice EER 190203 in uscita;
- definizione delle modalità operative relative all'attività di miscelazione nell'ambito delle operazioni [R12] e [D13];
- in riferimento ai criteri di ammissibilità del codice 17 05 04, precisazione relativa al rispetto dei limiti di colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del d.lgs 152/2006, previsto esclusivamente in relazione all'operazione R5 finalizzata alla produzione di EOW "Terre e rocce da scavo" e non esteso alle altre operazioni svolte presso l'impianto, in relazione alle quali la limitazione è ridotta ai limiti di colonna B;
- chiarimento delle prescrizioni 2.16 e 2.36 dell'Allegato tecnico "GESTIONE RIFIUTI" all'Autorizzazione n. 1217 del 26.06.2025;
- aggiornamento della planimetria dell'impianto.

In merito alla compatibilità ambientale del progetto di variante in esame, viene dichiarato che l'analisi svolta all'interno del documento "Studio di compatibilità ambientale", ha portato a verificare e motivare la non necessità di effettuare una valutazione ai sensi del punto 8t dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 o una valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del medesimo decreto, dimostrando, in particolare, che la modifica proposta non influisce sui dati di progetto già valutati e non comporta impatti ambientali significativi e negativi rispetto al provvedimento n. 238 del 24.10.2022, della Provincia di Varese di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. di cui alla Parte II^a del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- b) non è prevista la realizzazione di opere edilizie né sono previste modifiche relative alla gestione delle acque;
- c) non è previsto l'ampliamento del volume massimo in stoccaggio dei rifiuti, del quantitativo massimo di trattamento autorizzato, né sono previsti ampliamenti della superficie totale attualmente utilizzata;
- d) fatte salve le modifiche di cui sopra, nulla è mutato rispetto alle caratteristiche e alle quantità di rifiuti autorizzate, alle emissioni idriche, in atmosfera e sonore, a quanto riportato nell'autorizzazione della Provincia di Varese n. 1537 del 2.09.2021 e s.m. e i.;

DATO ATTO che l'Impresa:

- è iscritta alla Camera di Commercio di Varese con REA n. 300304 dell'11.09.2009, avente come attività denunciata: "... omissis ...; il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti mediante impianti di discariche di prima e seconda categoria; impianti chimico fisici, impianti di termodistruzione; impianti biologici; impianti di stoccaggio; altri impianti in genere sia propri che di terzi; ... omissis";
- risulta avere la disponibilità l'area dell'impianto mediante contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato con Fineco Leasing, con scadenza ultima rata il 12.01.2030 e come riscatto il 12.03.2030;
- in merito alla normativa di prevenzione antincendio, la Società ha trasmesso dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato il 16.04.2025, con la quale viene dichiarato che l'attività svolta dalla ditta Euro Peir S.r.l. presso l'impianto di Via I maggio n. 20, Origgio (VA) non rientra più tra quelle indicate nell'elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi dell'art 4 del DPR 151/2011 essendo state dismesse le attività 34/1/B, 44/1/B, 38/1/B e 37/1/B, così come comunicato dall'azienda stessa al Comando Provinciale VVF;
- è in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2015) rilasciata dalla Società Independent European Certification Ltd con certificato n. 39061253/E, avente validità dal'8.04.2025 al 23.01.2027;

PRESO ATTO che la Società ha individuato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, allegata all'istanza, la comunicazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

FATTO PRESENTE che per apportare le varianti richieste risulta necessario aggiornare la vigente autorizzazione alla gestione rifiuti, in particolare:

- a. sostituire integralmente l'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI" e l'elaborato grafico progettuale "Tav. n. 1 - Planimetria generale Layout rifiuti ed emissioni in atmosfera - Rev. 3 - maggio 2025", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 1125 dell'1.06.2023, con i nuovi Allegati Tecnici ed elaborati grafici;
- b. confermare tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del provvedimento della Provincia di Varese n. 1125 dell'1.06.2023, e negli Allegati Tecnici "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE nonché nell'elaborato grafico "Tav. n. 2 - Planimetria generale Layout rete acque - Rev. 2 - maggio 2025", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 1217 del 26.06.2025;

FATTO PRESENTE che l'importo complessivo della garanzia finanziaria n. 1810359 emessa in data 27.09.2021 dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. (ora REVO INSURANCE S.p.A. a seguito della fusione per incorporazione della Elba Assicurazioni S.p.A.), prestata ed accettata dalla Provincia di Varese con nota del 28.09.2021, di prot. VA n. 210, come già modificata dalle successive appendici, non essendo previsti aumenti dei volumi/quantitativi di rifiuti stoccati provvisoriamente e trattati in impianto, rimane invariato;

FATTO PRESENTE altresì che:

- il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e che il presente atto riguarda esclusivamente la gestione rifiuti e pertanto modifica il precedente atto n. 1217 del 26.06.2025, ad eccezione delle emissioni in atmosfera, delle emissioni idriche e delle emissioni sonore;
- ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa Euro Peir S.r.l., anche mediante autocertificazione (ex art. 46 del d.p.r. 445/2000), come previsto dall'art. 88, comma 4-bis, del medesimo decreto legislativo;

FATTO RILEVARE altresì che l'art. 179 (*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce quanto segue:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento (...);
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

ATTESO che:

- come disposto dall'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le procedure previste dal medesimo articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione inizialmente rilasciata;
- con decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011: "Approvazione delle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti.", la Regione Lombardia ha definito, nell'Allegato a detto provvedimento, l'inquadramento delle varianti che apportano modifiche all'impianto, distinguendole in sostanziali e non sostanziali, distinguendo per queste ultime i casi in cui le varianti risultano subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione e quelli in cui risultano subordinate a nulla-osta;

RITENUTO, a seguito delle verifiche preliminari eseguite in fase istruttoria, che la modifica richiesta dall'Impresa con l'istanza in argomento si configura, con riferimento al punto precedente, come variante non sostanziale subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione, quindi soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità competente;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di non dover subordinare la realizzazione delle modifiche richieste a quanto disposto dall'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, non trattandosi di varianti sostanziali in corso d'esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione inizialmente rilasciata;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico - amministrativa svolta dal competente Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI" sopra richiamato e in conformità all'elaborato grafico "*Tav. n. 1 - Planimetria generale Layout rifiuti ed emissioni in atmosfera- giugno 2026*", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa Euro Peir S.r.l. e di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12, R5] e smaltimento [D15, D13] di rifiuti non pericolosi, svolte presso l'impianto di Origgio (VA) - Via 1° maggio n. 20;

DATO ATTO che è stata acquisita la dichiarazione del Responsabile del Settore relativa all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come disposto dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale p.v. n. 43 del 28.07.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e la Deliberazione del Consiglio Provinciale p.v. n. 71 del 15.12.2025 di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale p.v. n. 86 del 16.12.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 e relativi allegati;
- la Deliberazione Presidenziale p.v. n. 1 dell'8.01.2026 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026/2028 e s.m.i.;
- la Deliberazione Presidenziale p.v. n. 19 del 31.01.2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028;
- il Decreto Presidenziale n. 68 del 29.04.2025 "Incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° maggio 2025" che attribuisce la responsabilità dirigenziale dell'Area Sicurezza;
- il Decreto Presidenziale n. 72 del 30.04.2025 con cui è stata stabilita la sostituzione dei Dirigenti;
- il Decreto Dirigenziale n. 342 del 21.12.2023 con il quale è stato attribuito l'incarico di elevata qualificazione presso il Settore Ambiente per il periodo corrente dall'1.01.2024 fino all'1.01.2026;
- il Decreto Dirigenziale n. 83 del 8.05.2025 di individuazione del responsabile del procedimento e delega di funzioni dirigenziali riguardo al Settore Ambiente - Vigilanza e Sanzioni Ambientali;
- il Decreto Dirigenziale n. 295 del 23.12.2025 di proroga dell'incarico di elevata qualificazione dell'Area Sicurezza - Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali e della relativa delega di funzioni dirigenziali al 31.12.2026;

ATTESO che il Responsabile del Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali e del procedimento, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell'Impresa Euro Peir S.r.l., di autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12, R5] e smaltimento [D15, D13] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, svolta presso l'impianto di Origgio (VA) - via 1° maggio n. 20, alle condizioni e con le prescrizioni indicate nell'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI" e in conformità all'elaborato grafico progettuale "*Tav. n. 1 - Planimetria generale Layout rifiuti ed emissioni in atmosfera - Rev. 3 - maggio 2025*" con contestuale conferma di tutte le condizioni e prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE" e in conformità all'elaborato grafico progettuale "*Tav. n. 2 - Planimetria generale Layout rete acque - Rev. 2 - maggio 2025*", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 1217 del 26.06.2025 nonché nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del provvedimento della Provincia di Varese n. 1125 dell'1.06.2023;

RITENUTO, pertanto, di modificare conseguentemente il provvedimento della Provincia di Varese n. 1537 del 2.09.2021 rilasciato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e già modificato con i successivi atti come sopra descritto;

RICORDATO che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

FATTO PRESENTE che l'art. 184-ter, comma 3-septies, del d.lgs. 152/06, stabilisce che presso il Ministero della Transazione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) è istituito il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi di detto articolo e che le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano a detto dicastero, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi;

DATO ATTO che le operazioni di recupero ex art. 184-ter del d.lgs. 152/06 regolamentate con il presente provvedimento rientrano nelle casistiche definite dal comma 2 del sopra richiamato articolo;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma1, del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

l'Impresa Euro Peir S.r.l., con sede legale in Origgio (VA) – via 1° maggio n. 20-20/A, ha depositato sulla piattaforma regionale:

2. in data 9.06.2026 (prot. n. VA 37), istanza, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12, R5] e smaltimento [D15, D13] di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'impianto di Origgio (VA) - Via 1° maggio n. 20, attività autorizzata con provvedimento provinciale n. 1537 del 2.09.2021 e s.m.i.;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, il gestore dell'Impresa Euro Peir S.r.l., con sede legale in Origgio (VA) – via 1° maggio n. 20-20/A:

- A.** alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via 1° maggio n. 20, alle condizioni ed alle prescrizioni indicate nell'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI" e in conformità all'elaborato grafico progettuale "*Tav. n. 1 - Planimetria generale Layout rifiuti ed emissioni in atmosfera– giugno 2026*", parti integranti del presente provvedimento;
- B.** le varianti non sostanziali rispetto al provvedimento rilasciato:
 - B.1** introduzione nuovi codici EER (110110, 191205);
 - B.2** Sul rifiuto 110110 saranno svolte le operazioni di messa in riserva [R13] e recupero [R12] inclusa la miscelazione e le operazioni di deposito preliminare [D15] e smaltimento [D13] limitatamente alla miscelazione, mentre sul rifiuto 191205 saranno svolte le operazioni R13, R12 inclusa la miscelazione
 - B.3** in riferimento alle operazioni di miscelazione, introduzione del codice EER 190203 in uscita;
 - B.4** definizione delle modalità operative relative all'attività di miscelazione nell'ambito delle operazioni [R12] e [D13];

- B.5** in riferimento ai criteri di ammissibilità del codice 17 05 04, precisazione relativa al rispetto dei limiti di colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del d.lgs 152/2006, previsto esclusivamente in relazione all'operazione R5 finalizzata alla produzione di EOW "Terre e rocce da scavo" e non esteso alle altre operazioni svolte presso l'impianto, in relazione alle quali la limitazione è ridotta ai limiti di colonna B;
- B.6** chiarimento delle prescrizioni 2.16 e 2.36 dell'Allegato tecnico "GESTIONE RIFIUTI" all'Autorizzazione n. 1217 del 26.06.2025;
- B.7** aggiornamento della planimetria dell'impianto.

DISPONE

1. che il presente provvedimento di autorizzazione unica sostituisca i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
 - 1.1 operazioni di recupero [R13, R12, R5] e smaltimento [D15, D13] di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'impianto di Origgio (VA) - Via 1° maggio n. 20 ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
2. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui al provvedimento n. 1537 del 2.09.2021 e s.m.i.;
3. di far presente che la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12, R5] e smaltimento [D15, D13] di rifiuti non pericolosi, alle emissioni generate dall'attività (in atmosfera, idriche e sonore) resta fissata secondo quanto previsto dal provvedimento della Provincia di Varese n. 1537 del 2.09.2021, e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima di detto termine, salvo diverse tempistiche stabilite da modifiche normative che interverranno nel periodo di validità della stessa;
4. che, come disposto dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, l'impianto è di pubblica utilità;
5. che la Società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
7. di sostituire integralmente l'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI", parte integrante del provvedimento della Provincia di Varese n. 1537 del 2.09.2021 e s.m.i, con il nuovo Allegato Tecnico;
8. di sostituire l'elaborato grafico progettuale "*Tav. n. 1 - Planimetria generale Layout rifiuti ed emissioni in atmosfera - Rev. 3 - maggio 2025*", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 1537 del 2.09.2021 così come modificato dal successivo atto n. 1125 dell'1.06.2023, con il nuovo elaborato grafico "*Tav. n. 1 - Planimetria generale Layout rifiuti ed emissioni in atmosfera - giugno 2026*";
9. di confermare fino al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione o all'approvazione di una modifica sostanziale alla gestione dell'impianto, tutte le caratteristiche impiantistiche, condizioni e prescrizioni riportate nei seguenti Allegati Tecnici:
 - 15.1 EMISSION IDRICHE, parte integrante del provvedimento della Provincia di Varese n. 1217 del 26.06.2025;
 - 15.2 EMISSION IN ATMOSFERA, parte integrante del provvedimento della Provincia di Varese n. 1125 dell'1.06.2023;
 - 15.3 EMISSIONI SONORE, parte integrante del provvedimento della Provincia di Varese n. 1217 del 26.06.2025;nonché l'elaborato grafico "*Tav. n. 2 - Planimetria generale Layout rete acque - Rev. 2 - maggio 2025*", parte integrante e sostanziale del provvedimento della Provincia di Varese n. 1217 del 26.06.2025
10. di confermare l'importo complessivo della garanzia finanziaria n. 1810359 emessa in data 27.09.2021 dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. (ora REVO INSURANCE S.p.A. a seguito della fusione per

incorporazione della Elba Assicurazioni S.p.A.), prestata ed accettata dalla Provincia di Varese con nota del 28.09.2021, di prot. VA n. 210, come già modificata dalle successive appendici, non essendo previsti aumenti dei volumi/quantità di rifiuti stoccati provvisoriamente e trattati in impianto;

11. che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa Euro Peir S.r.l.. La data di effettiva messa in esercizio con il nuovo assetto autorizzato dovrà essere preventivamente comunicata.
12. che il lay-out dell'impianto e le operazioni ivi svolte rispettino le disposizioni, condizioni e le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI" e nell'elaborato grafico progettuale "*Tav. n. 1 - Planimetria generale Layout rifiuti ed emissioni in atmosfera- giugno 2026*", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nonché le condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del provvedimento n. 1125 dell'1.06.2023, e negli Allegati Tecnici "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE" e nell'elaborato grafico "*Tav. n. 2 - Planimetria generale Layout rete acque - Rev. 2 - maggio 2025*" parti integranti e sostanziali del provvedimento n. 1217 del 26.06.2025;
13. che copia completa dell'istanza e di tutti gli elaborati tecnici, del presente atto e dei relativi allegati siano tenuti presso l'impianto;
14. che qualora l'Autorizzazione Unica preveda l'esecuzione di autocontrolli riguardanti gli scarichi idrici industriali con recapito in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale, le emissioni in atmosfera (ivi comprese quelle di messa a regime per nuovi impianti) ed il piano gestione solventi, la presentazione degli esiti degli stessi dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo dell'applicativo "AUA Point", introdotto con d.g.r. 18.11.2019 n. 2481, e disciplinato dalla d.g.r. 21.12.2021 n. 5773 modificata dal d.d.u.o. 4503 del 27.03.2023. In ogni caso i rapporti di prova, unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni specifiche del presente allegato, dovranno essere conservati presso il sito dell'Impresa;
15. di stabilire che con l'emanazione del decreto ministeriale riguardante i criteri da utilizzare per la verifica di tali tipologie di emissioni (art. 270, comma 3, del d.lgs. 152/06), l'Impresa dovrà adeguarsi realizzando gli interventi nei tempi prestabiliti;
16. che nel rispetto delle modalità indicate e secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, deve essere comunque data comunicazione alla Provincia di Varese, al Comune competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, di eventuali modifiche amministrative o impiantistiche riferite ad attività già autorizzate;
17. che nel caso di eventuali problematiche legate a molestie olfattive generate dall'attività, il Sindaco potrà imporre all'Impresa l'attuazione dei necessari interventi, assicurandosi altresì della loro esecuzione ed efficienza, sulla base di quanto disposto dall'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, nonché di quanto stabilito dagli artt. 216 e 217 del r.d.l. 1265/1934 in quanto l'attività è classificata insalubre di I classe ai sensi del d.m. 5.09.1994;
18. che qualora l'impianto e/o l'attività di recupero dei rifiuti rientrino tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività prevista dalla normativa vigente, in corso di validità;
19. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune competente, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria;
20. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. Il subentrante potrà svolgere l'attività in seguito al ricevimento dell'atto provinciale di voltura, nonché all'accettazione di idonea garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare dell'autorizzazione;

21. che in caso di affitto o cessione, l'immobile/impianto deve essere acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

DÀ ATTO CHE

- è stata acquisita la dichiarazione del Responsabile del Settore relativa all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come disposto dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Sicurezza, competente ad adottare il presente provvedimento;
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE;
- il Responsabile del Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali e del procedimento è il Dott. Gianluigi Battagion;

INFORMA

- che, come disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento dell'atto stesso;
- che tutti i riferimenti normativi e regolamentativi riguardanti il presente atto e le attività autorizzate sono richiamate negli Allegati parti integranti del presente provvedimento;

DISPONE

- che il provvedimento, come da vigenti disposizioni, venga inserito nel portale regionale Procedimenti: <https://www.procedimenti.servizirl.it>

per l'inoltro a:

- Euro Peir S.r.l.
europa@certimprese.it
- Comune di Origgio
segreteria@pec.comune.origgio.va.it
- Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it
- Alfa S.r.l.
pec@pec.alfavarese.it
- All'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
- All'A.T.S. dell'Insubria
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.ats-insubria.it

- l'inserimento del presente provvedimento nella piattaforma REcer del Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione a quanto disposto dall'art. 184-ter, comma 3-septies, del d.lgs. 152/06 (<http://www.scrivaniarecer.monitorpiani.it>);
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali - Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni della Provincia di Varese e presso i competenti Uffici comunali.

IL DIRIGENTE
AURELIO GIANNINI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO TECNICO
composto da n. 32 pagine**GESTIONE RIFIUTI**

Ragione Sociale	Euro Peir S.r.l.
C.F. 08150480153	P.I. 00895440964
Indirizzo sede legale	Origgio (VA) - via 1° maggio n. 20-20/A
Indirizzo impianto	Origgio (VA) - via 1° maggio n. 20
Attività	Recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi.
Operazioni (All. B e C, Parte IV, d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi; - Deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi; - Messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento; - Recupero [R5] di rifiuti non pericolosi; - Recupero [R12] di rifiuti non pericolosi; - Smaltimento [D13] di rifiuti non pericolosi.

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

1.1 L'area su cui insiste l'insediamento occupa una superficie totale di mq 2.668, di questa superficie circa 1.689 mq sono superfici coperte (150 mq per alloggi/uffici e 5 mq per l'ingresso, 1.534 mq per attività produttiva - di cui 1.189 mq per capannone esistente, 208 mq per tettoia lato ovest, 91 mq per tettoia lato est e 46 mq per tettoia lato nord) e 979 mq sono superfici scoperte; delle superfici scoperte 452 mq sono drenanti, mentre i restanti 527 mq sono impermeabili. La stessa interessa il mappale n. 7697 – foglio logico n. 9 della Sezione Censuaria del Comune di Origgio. Dal certificato emesso dal Comune di Origgio risulta che il suddetto mappale, secondo il PGT vigente, ricadono in "Aree con funzioni non residenziali" destinate ad attività di produzione, attività terziarie e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. Non sono presenti vincoli penalizzanti/escludenti di cui alla d.g.r. 6408 del 23.05.2022. L'Impresa ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/18 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico. La costruzione del capannone è stata autorizzata dal Comune di Origgio mediante Permesso di Costruire n. 43 del 18.08.2008 e n. 41 del 17.11.2009 e Denuncia di Inizio Attività del 12.03.2010 (P.E. n. 42/08). Il Comune di Origgio ha rilasciato in data 2.12.2009 e 6.05.2010 autorizzazione di agibilità del fabbricato (pratica Edilizia n. 42/08). Le opere edilizie costituite dalla nuova tettoia metallica e dalla recinzione lungo il lato ovest del capannone e per la realizzazione di aperture sui lati nord ed ovest del capannone stesso, sono state autorizzate dal Comune di Origgio mediante Permesso di Costruire n. 56 del 30.08.2021 e Permesso di Costruire n. 3/2024 del 30/01/2024 (tettoia sul lato est del capannone e tettoia sul lato nord). L'Impresa risulta avere la disponibilità dell'area mediante contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato con Fineco Leasing;

1.2 presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:

- 1.2.1** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;
- 1.2.2** deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;
- 1.2.3** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero (sovvalli);
- 1.2.4** deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero (sovvalli);

- 1.2.5** recupero [R5, R12] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi mediante l'impianto di frantumazione "Reiter & Crippa, Modello FRN750" e il vaglio "Pronar mod. MPB 18.47". L'attività [R12] comprende la miscelazione;
- 1.2.6** smaltimento [D13 – limitatamente alla miscelazione] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;
- 1.3** i volumi massimi autorizzati in stoccaggio provvisorio [R13, D15], sono i seguenti:
- 1.3.1** messa in riserva [R13] di 720 mc di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;
- 1.3.2** deposito preliminare [D15] di 165 mc di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;
- 1.3.3** messa in riserva [R13] di 150 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero (sovvalli);
- 1.3.4** deposito preliminare [D15] di 30 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero (sovvalli);
- 1.4** il quantitativo massimo annuo autorizzato di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad operazioni di recupero [R5, R12] e smaltimento [D13] è di 90.000 t, così suddiviso:
- 1.4.1** Recupero [R5, R12] di 75.000 t/a pari a 300 t/g.
Al fine di non ricadere nel regime dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (rif. Punto 5.3 b) 3), Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- 1.4.1.1** limite di 75 t/g per le operazioni R5 di trattamento di scorie e ceneri, ovvero fino a 18.500 t/anno pari a 74 t/g] da svolgersi sui rifiuti costituiti da scorie e ceneri;
- 1.4.1.2** limite di 75 t/g per la somma delle operazioni R12 di trattamento di scorie e ceneri e pretrattamento di rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (rifiuti destinati a R1), ovvero fino a 18.500 t/anno pari a 74 t/g di operazione [R12] che comporta il ricorso a una o più delle seguenti attività: "Pretrattamento di rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento" e "trattamento di rifiuti identificati quali scorie e ceneri";
- 1.4.2** Smaltimento [D13] di 15.000 t/a pari a circa 60 t/g di rifiuti destinati ad impianti esterni per l'operazione [D1, D8, D9, D10], di cui 12.250 t/anno pari a 49 t/g per l'operazione [D10];
- 1.5** l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- 1.5.1** **Settore 1A**, destinato al conferimento [R13] ed alle operazioni di messa in riserva dei rifiuti in ingresso da sottoporre alle operazioni di recupero; superficie di 280 mq - volume max 720 mc;
- 1.5.2** **Settore 1B**, destinato al conferimento dei rifiuti in ingresso da sottoporre alle operazioni di deposito preliminare [D15] e trattamento [D13], limitatamente alla miscelazione; superficie di 65 mq - volume max 165 mc;
- 1.5.3** **Settore 2**, destinato alla messa in riserva e miscelazione dei rifiuti sottoposti a trattamento [R13, R12]; superficie 40 mq - volume massimo 120 mc;
- 1.5.4** **Settore 3**, destinato al deposito e verifica dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW "Aggregato recuperato" e/o "Terre e rocce da scavo") ottenuti dalle operazioni di recupero [R5] in sito; superficie 110 mq - volume stoccaggio massimo 400 mc;
- 1.5.5** **Settore 4A**, destinato al deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento (sovvalli); superficie 25 mq - volume massimo 30 mc;
- 1.5.6** **Settore 4B**, destinato alla messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero (sovvalli); superficie 25 mq - volume massimo 30 mc;
- 1.5.7** **Settore** di lavorazione destinato alle operazioni di recupero [R5], avente superficie di circa 130 mq;

1.6 le tipologie di rifiuti non pericolosi, identificate con codici EER, sottoposte alle varie operazioni autorizzate, sono le seguenti:

EER	DESCRIZIONE	SETTORE	OPERAZIONI					EOW "CASO PER CASO"	NORME TECNICHE
			R13	R5	D15	D13	R12		
01 01 01	Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	1A, 2	X		X	X	X		-
01 01 02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	1A, 2	X		X	X	X	-	-
01 03 06	Sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	1A, 2	X		X	X	X	-	-
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24
01 04 11	Rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	1A, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
01 04 12	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	1A, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
02 03 05	Fanghi Prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
02 04 03	Fanghi Prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
02 04 99	Rifiuti non specificati altrimenti (Limitatamente a Fanghi di Depurazione)	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-

EER	DESCRIZIONE	SETTORE	OPERAZIONI					EOW "CASO PER CASO"	NORME TECNICHE
			R13	R5	D15	D13	R12		
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
03 03 10	Scarti di fanghi e fibre contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dal processo di separazione meccanica	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
04 01 06	Fanghi, prodotto in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
04 01 07	Fanghi, prodotto in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
04 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti di processi di grigliatura di rifiuti di concia)	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
04 02 20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 11 e 06 03 13	1A, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
06 03 16	Ossidi Metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-

EER	DESCRIZIONE	SETTORE	OPERAZIONI					EOW "CASO PER CASO"	NORME TECNICHE
			R13	R5	D15	D13	R12		
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02, limitatamente a fanghi sabbiosi provenienti da processi di dissabbiatura in impianti di depurazione a servizio di processi inorganici (limitazione prevista solo per R5)	1A, 1B, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
06 13 03	Nerofumo	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
07 01 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
07 02 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
07 05 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
07 07 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11, limitatamente a fanghi sabbiosi provenienti da processi di dissabbiatura in impianti di depurazione a servizio di processi organici (limitazione prevista solo per R5)	1A, 1B, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-

EER	DESCRIZIONE	SETTORE	OPERAZIONI					EOW "CASO PER CASO"	NORME TECNICHE
			R13	R5	D15	D13	R12		
08 01 14	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
08 01 18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
08 04 10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
08 04 12	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
08 04 14	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
10 02 02	Scorie non trattate	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
10 02 08	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
10 02 10	Scaglie di laminazione	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-

EER	DESCRIZIONE	SETTORE	OPERAZIONI					EOW "CASO PER CASO"	NORME TECNICHE
			R13	R5	D15	D13	R12		
10 02 12	Rifiuti prodotti dalle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alle voci 10 02 11	1A, 2	X		X	X	X	-	-
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
10 03 05	Rifiuti di allumina	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
10 06 01	Scorie della produzione primaria e secondaria	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
10 09 03	Scorie di fusione	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	1A, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
10 09 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
10 10 03	Scorie di fusione	1A, 2	X		X	X	X	-	-
10 10 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	1A, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
10 10 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	1A, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
10 11 10	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	1A, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
10 12 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24

EER	DESCRIZIONE	SETTORE	OPERAZIONI					EOW "CASO PER CASO"	NORME TECNICHE
			R13	R5	D15	D13	R12		
10 12 03	Polveri e particolato	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
10 12 06	Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso (limitazione prevista solo per R5)	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento, limitatamente a rifiuti solidi non fangosi (limitazione prevista solo per R5)	1A, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
11 01 10	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.09	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	1A, 2	X		X	X	X	-	-

EER	DESCRIZIONE	SETTORE	OPERAZIONI					EOW "CASO PER CASO"	NORME TECNICHE
			R13	R5	D15	D13	R12		
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116, costituiti da sabbie abrasive di scarto (limitazione prevista solo per R5)	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20, limitatamente a rifiuti a matrice inerte (limitazione prevista solo per R5)	1A, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03, limitatamente a materiali inorganici di natura inerte di origine minerale o riciclata, ad esempio materiali da costruzione, che risultano inutilizzati o fuori specifica (limitazione prevista solo per R5)	1A, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
16 03 06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	1A, 2	X		X	X	X	-	-
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 03	1A, 2	X		X	X	X	-	-
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11	1A, 2	X		X	X	X	-	-

EER	DESCRIZIONE	SETTORE	OPERAZIONI					EOW "CASO PER CASO"	NORME TECNICHE
			R13	R5	D15	D13	R12		
	05								
17 01 01	Cemento	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24
17 01 02	Mattoni	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	1A, 2	X	X			X	Aggregato recuperato	DM 127/24
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica	1A, 1B, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato Terre e rocce da scavo	DM 127/24 DM 05/02/98 [7.31-bis] Parere rilasciato da Regione Lombardia al quesito posto da ANCE con nota T1 2020 0006882 del 06/02/2020
17 05 06	Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	1A, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	1A, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24

EER	DESCRIZIONE	SETTORE	OPERAZIONI					EOW "CASO PER CASO"	NORME TECNICHE
			R13	R5	D15	D13	R12		
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	1A, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01, con esclusione di pannelli in cartongesso e limitatamente a materiali granulari a base di gesso (limitazione ed esclusione previste solo per R5)	1A, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	1A, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
19 05 03	Composto fuori specifica	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
19 08 02	Rifiuti da dissabbiamento	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
19 10 06	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
19 12 05	Vetro	1A, 2	X				X	-	-

EER	DESCRIZIONE	SETTORE	OPERAZIONI					EOW "CASO PER CASO"	NORME TECNICHE
			R13	R5	D15	D13	R12		
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	1A, 1B, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01, limitatamente a rifiuti costituiti da materiale di riporto antropico anche frammisto a terra, costituito da materiali di riporto granulari inerti quali pietrisco, mattoni, mattonelle, cemento (limitazione prevista solo per R5)	1A, 1B, 2	X	X	X	X	X	Aggregato recuperato	DM 127/24 [Non previsto ma ritenuto compatibile]
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	1A, 1B, 2	X		X	X	X	-	-

1.7 l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso devono essere effettuate attenendosi a quanto autorizzato con il presente provvedimento ed alle condizioni di cui al punto **1.**;

1.8 il sistema di gestione sui rifiuti identificati con codici EER 010408, 010409, 010410, 010411, 010412, 010413, 060314, 060503, 070712, 100906, 101006, 101008, 101110, 101112, 101201, 101203, 101206, 101208, 101311, 101314, 120117, 120121, 160304, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170506, 170508, 170604, 170802, 170904, 191209 e 191302, predisposto dall'Impresa Euro Peir S.r.l., con riferimento a quanto stabilito dalla delibera n. 67 del 6 febbraio 2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), prevede quanto segue:

Aggregato recuperato

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	CONDIZIONI		
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici	I prodotti recuperati, derivanti dal processo di trattamento [R5] dei rifiuti non pericolosi, sono comunemente utilizzati per scopi specifici. Ciò in quanto gli stessi, costituiti da frazioni inerti a granulometria idonea e selezionata, sono destinati all'utilizzo in ambito edilizio o per la realizzazione di rilevati, colmate, reinterri, ripristini morfologici. Tali prodotti recuperati sono utilizzati in sostituzione di altre materie prime e l'impiego degli stessi risulta pertanto tale da garantire le medesime caratteristiche prestazionali, se confrontate con le suddette materie prime. In particolare, il prodotto che si intende produrre è conforme al DM 127/24, che riporta nell'Allegato 2 gli utilizzi specifici per tale prodotto.		
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	I prodotti recuperati derivanti dal processo di trattamento [R5] dei rifiuti non pericolosi, costituiti da rifiuti inerti, conseguito dall'Impresa, se non riutilizzati dall'Impresa medesima per lo svolgimento delle proprie attività sono richiesti da parte di aziende riconducibili al settore edilizio, le quali li impiegano per l'esecuzione di attività/opere. Recentemente, in un'ottica di ulteriore crescita dell'utilizzo sul mercato degli aggregati riciclati Regione Lombardia, ANCE Lombardia e ARPA Lombardia hanno avviato un progetto denominato "Market inerti" per la promozione di iniziative che promuovano lo scambio degli aggregati riciclati, come previsto dal piano di azione nazionale per gli acquisti verdi e dal PDL Cave di Regione Lombardia. Inoltre, lo stesso Decreto n. 127/24 precisa che <i>"esiste un mercato per l'aggregato recuperato in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale, che possiede un effettivo valore economico, che sussistono scopi specifici per i quali tale sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento."</i>		
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici	I prodotti recuperati, derivanti dal processo di trattamento [R5] dei rifiuti non pericolosi, costituiti da inerti, sono riconducibili a materiali aventi le caratteristiche previste dall'Allegato 1 punto d) del DM 127/24. I prodotti saranno marcati CE in base alle seguenti norme europee armonizzate, distinte a seconda degli specifici impieghi cui destinare il materiale (rif. Tabella 5 dell'Allegato 2 del DM 127/24):		
	Norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato		
	IMPIEGO	CONFORMITÀ ALLE NORME ARMONIZZATE EUROPEE/PRESTAZIONI	IDONEITÀ TECNICA
	Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
	Realizzazione di opere di protezione (armourstone)	UNI EN 13383-1	UNI EN 13383-1
	Realizzazione del corpo del rilevato	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
	Realizzazione di miscele bituminose e per sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13043 UNI EN 13242 UNI EN 13108-8	UNI 11531-1 Capitolato tecnico dell'opera
	Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13242 UNI EN 13450	UNI 11531-1 Prospetto 4b
	Realizzazione di strati accessori	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili)	UNI EN 13242 UNI EN 13139 UNI EN 13055	UNI EN 14227-1 UNI 11531-2 UNI EN 998-1 UNI EN 998-2 UNI 11104 Tipo B	

		Confezionamento di calcestruzzi	UNI EN 12620 UNI EN 13055 UNI EN 13242	UNI 8520-1 UNI 8520-2 UNI 11104 UNI EN 206 Appendice E Dm 17/01/2018 NTC par. 11.2.9.2	
		Produzione di clinker per cemento	/	Standard prestazionali riportati in Tabella 6 dell'All.1 del DM 127/2024	
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti. Dimostrare la conformità Standard ambientali		I materiali recuperati sono destinati all'utilizzo in ambito edilizio o per la realizzazione di rilevati, colmate, reinterri, ripristini morfologici, clinker di cemento ed il riciclo di tali materiali consente di ottenere una riduzione dell'impiego di materie prime. Il processo di recupero posto in essere per ottenere tale prodotto è descritto al punto c) dell'Allegato 1 del DM 127/24 ed è composto, nel dettaglio, da fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo: - la frantumazione, - la vagliatura, - la selezione granulometrica, - la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal regolamento DM 127/24. Sul prodotto ottenuto è prevista l'analisi di determinati parametri e l'esecuzione del test di cessione (punto d) dell'Allegato 1 del DM 127/24), in modo tale da escludere ogni possibile problematica per la salute umana e la qualità dell'ambiente dovuta al superamento di soglie limite fissate per le possibili sostanze presenti.			
d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.		Si precisa che l'attività sarà eseguita solamente su rifiuti non pericolosi. I prodotti ottenuti dal trattamento saranno utilizzati in sostituzione di materie prime e avranno analoghi requisiti e proprietà. Le verifiche analitiche effettuate sui rifiuti da trattare permettono di escluderne la pericolosità. Sul prodotto generato sarà eseguito il test di cessione previsto dal DM 127/24 (Allegato 1, punto d2)) con cui sarà verificata l'assenza di impatti negativi sull'ambiente e/o sulla salute umana.			
CRITERI DETTAGLIATI					
1) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero		La Società intende effettuare il recupero di rifiuti: - già ammessi per la produzione di aggregato recuperato (rifiuti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM 127/24); - non espressamente previsti dal decreto, che si ritengono compatibili con quelli previsti dal decreto. Il recupero di tali rifiuti produrrà pertanto un unico EoW caso per caso "Aggregato recuperato", in quanto richiedente una valutazione "caso per caso". I rifiuti già ammessi alla produzione di Aggregato recuperato sono i seguenti (rifiuti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM 127/24): 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904 e 191209. I rifiuti non espressamente previsti dal decreto, che si ritengono compatibili con quelli previsti dal decreto, sono i seguenti: 010411, 010412, 060314, 060503, 070712, 100906, 101006, 101008, 101110, 101112, 101203, 101314, 120121, 160304, 170506, 170604, 170802 e 191302. In relazione al codice 170508 viene precisato che in ingresso verranno accettati esclusivamente rifiuti sui quali è stato verificato l'indice di rilascio (IR) previsto dal DM 14/05/1996. Con riferimento ai codici 170107 e 170904, e alla possibile presenza di amianto, nel piano di accettazione dei rifiuti sarà prevista una verifica a campione visiva di tipo merceologico, che confermi l'assenza di amianto sui carichi di rifiuto in ingresso. In caso dubbio l'ammissibilità al recupero sarà vincolata all'esecuzione di analisi che attestino che il quantitativo di amianto sia inferiore al limite di rivelabilità (DL) pari a 100 mg/kg. Può essere considerata valida l'esclusione per origine di materiali quali mattoni e calcestruzzo. In caso di dubbio a seguito della verifica visiva, occorrerà verificare l'analisi dell'amianto eseguita dal produttore e solo qualora si verifichi il ritrovamento di evidenti anomalie, come presenza di pezzi di lastre di fibrocemento amianto o fibre visibili, sarà eseguita una analisi per il ritiro del rifiuto. I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato saranno sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne			

	ravveda la necessità, a eventuali controlli supplementari scelti di volta in volta in funzione del caso in esame (es. verifica indice di rilascio per il codice 170508). A tal fine si riportano le procedure per il controllo sull'accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal D.M. 127/24. Il sistema deve garantire almeno il rispetto dei seguenti obblighi e presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate: - esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento; - controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso; - accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo; - pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso; - stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata; - messa in riserva dei rifiuti conformi nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi; - movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo; - svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.																																				
2) Processi tecniche trattamento consentiti e di	Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali: - Rimozione manuale di frazioni estranee e indesiderate; - Omogeneizzazione; - Frantumazione tramite frantoio mobile con relativa deferrizzazione, - Eventuale vagliatura per la realizzazione di specifiche classi granulometriche e per la rimozione spinta di frazioni indesiderate. Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, utilizzando contemporaneamente uno o più codici EER ritenuti ammissibili per il processo di recupero. Durante la fase di creazione del lotto e la successiva fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati e che il tutto avvenga su area impermeabilizzata.																																				
3) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Per ogni lotto di aggregato recuperato dovranno essere verificati requisiti di qualità di natura chimica nonché prove di idoneità tecnico-prestazionale. Requisiti natura chimica In relazione ai requisiti di natura chimica, per ogni lotto di aggregato recuperato deve essere verificato e garantito il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 – Allegato 1 al DM 127/2024, per i parametri riportati nella tabella seguente, ovvero relativi al test di cessione. Analiti da ricercare e valori limite per il test di cessione (rif. Tabella 3, Allegato 1 DM 127/24) <table><tr><th>Parametro</th><th>Unità di misura</th><th>Concentrazione limite</th></tr><tr><td>Nitrati</td><td>mg/l</td><td>50</td></tr><tr><td>Fluoruri</td><td>mg/l</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Cianuri</td><td>µg/l</td><td>50</td></tr><tr><td>Bario</td><td>mg/l</td><td>1</td></tr><tr><td>Rame</td><td>mg/l</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Zinco</td><td>mg/l</td><td>3</td></tr><tr><td>Berillio</td><td>µg/l</td><td>10</td></tr><tr><td>Cobalto</td><td>µg/l</td><td>250</td></tr><tr><td>Nichel</td><td>µg/l</td><td>10</td></tr><tr><td>Vanadio</td><td>µg/l</td><td>250</td></tr><tr><td>Arsenico</td><td>µg/l</td><td>50</td></tr></table>	Parametro	Unità di misura	Concentrazione limite	Nitrati	mg/l	50	Fluoruri	mg/l	1,5	Cianuri	µg/l	50	Bario	mg/l	1	Rame	mg/l	0,05	Zinco	mg/l	3	Berillio	µg/l	10	Cobalto	µg/l	250	Nichel	µg/l	10	Vanadio	µg/l	250	Arsenico	µg/l	50
Parametro	Unità di misura	Concentrazione limite																																			
Nitrati	mg/l	50																																			
Fluoruri	mg/l	1,5																																			
Cianuri	µg/l	50																																			
Bario	mg/l	1																																			
Rame	mg/l	0,05																																			
Zinco	mg/l	3																																			
Berillio	µg/l	10																																			
Cobalto	µg/l	250																																			
Nichel	µg/l	10																																			
Vanadio	µg/l	250																																			
Arsenico	µg/l	50																																			

	Cadmio	µg/l	5
	Cromo totale	µg/l	50
	Piombo	µg/l	50
	Selenio	µg/l	10
	Mercurio	µg/l	1
	COD	mg/l	30
	Solfati	mg/l	750
	Cloruri	mg/l	750
	pH		5,5 < > 12,0

Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento, ovvero gli usi h) e i) di cui all'Allegato 2 del D.M. 127/2024.

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20.000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.

Sempre in relazione ai requisiti di natura chimica, a seconda degli scopi specifici previsti, gli aggregati recuperati Eow dovranno **rispettare ulteriori condizioni in funzione della specifica destinazione.**

Gli EoW prodotti e destinati alla **realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate (lettera a)** di cui all'Allegato 2 al DM 127/2024, saranno conformi ai parametri riportati nella seguente tabella.

Parametri da ricercare e valori limite per utilizzi di cui alla lett. a) dell'Allegato 2 al DM 127/24

Parametro	U.d.M.	Concentrazion e limite
Amianto	mg/kg (s.s.)	100 ¹
Benzene	mg/kg (s.s.)	0,1
Etilbenzene	mg/kg (s.s.)	0,5
Stirene	mg/kg (s.s.)	0,5
Toluene	mg/kg (s.s.)	0,5
Xilene	mg/kg (s.s.)	0,5
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) ²	mg/kg (s.s.)	1
Benzo(a)antracene	mg/kg (s.s.)	0,5
Benzo(a)pirene	mg/kg (s.s.)	0,1
Benzo(a)fluorantene	mg/kg (s.s.)	0,5
Benzo(k)fluorantene	mg/kg (s.s.)	0,5
Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg (s.s.)	0,1
Crisene	mg/kg (s.s.)	5
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg (s.s.)	0,1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg (s.s.)	0,1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg (s.s.)	0,1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg (s.s.)	0,1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg (s.s.)	0,1

¹ Concentrazione al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologica ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori

² Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23), secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Indenopirene	mg/kg (s.s.)	0,1
Pirene	mg/kg (s.s.)	5
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) ³	mg/kg (s.s.)	10
Fenolo	mg/kg (s.s.)	1
PCB	mg/kg (s.s.)	0,06
C>12	mg/kg (s.s.)	50
Cr VI	mg/kg (s.s.)	2
Materiali galleggianti ⁴	cm ³ /kg	<5
Frazioni estranee ⁴	% in peso	<1

I lotti EoW prodotti e destinati agli utilizzi riportati con le seguenti lettere all'Allegato 2 del D.M. 127/2024:

- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- g) confezionamento dei calcestruzzi.

Saranno conformi ai parametri riportati nella seguente tabella.

Parametri da ricercare e valori limite per utilizzi di cui alle lett. b), c), d), e), f) e g) dell'Allegato 2 al DM 127/24

Parametro	U.d.M.	Concentrazione limite
Amianto	mg/kg (s.s.)	100 ⁵
Benzene	mg/kg (s.s.)	2
Etilbenzene	mg/kg (s.s.)	50
Stirene	mg/kg (s.s.)	50
Toluene	mg/kg (s.s.)	50
Xilene	mg/kg (s.s.)	50
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) ⁶	mg/kg (s.s.)	100
Benzo(a)antracene	mg/kg (s.s.)	10
Benzo(a)pirene	mg/kg (s.s.)	10
Benzo(a)fluorantene	mg/kg (s.s.)	10
Benzo(k)fluorantene	mg/kg (s.s.)	10
Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg (s.s.)	10
Crisene	mg/kg (s.s.)	50
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg (s.s.)	10
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg (s.s.)	10
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg (s.s.)	10
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg (s.s.)	10

³ Sommatoria organici aromatici (da 25 a 34), secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁴ Ove non definito da standard tecnici applicabili

⁵ Concentrazione al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologica ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori

⁶ Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23), secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg (s.s.)	10
Indenopirene	mg/kg (s.s.)	5
Pirene	mg/kg (s.s.)	50
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) ⁷	mg/kg (s.s.)	100
Fenolo	mg/kg (s.s.)	60
PCB	mg/kg (s.s.)	5
C>12	mg/kg (s.s.)	750
Cr VI	mg/kg (s.s.)	15
Materiali galleggianti ⁸	cm ³ /kg	<5
Frazioni estranee ⁹	% in peso	<1

I lotti EoW prodotti e destinati agli utilizzi riportati con le seguenti lettere all'Allegato 2 del D.M. 127/2024:

h) **produzione di clinker per cemento;**

i) **produzione di cemento.**

Saranno conformi ai parametri riportati nella seguente tabella.

Parametri da ricercare e valori limite per utilizzi di cui alle lett. h) e i) dell'Allegato 2 al DM 127/24

Parametro	U.d.M.	Concentrazione limite
Amianto	mg/kg (s.s.)	100 ¹⁰

Requisiti natura tecnico-prestazionale

In relazione ai requisiti di **natura tecnico-prestazionale**, per ciascun lotto dovrà essere verificato il rispetto delle norme di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 al DM 127/2024 in funzione dello specifico impiego, come riportata di seguito:

Elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato

Impiego	Conformità alle norme armonizzate europee/prestazioni	Norma tecnica e/o standard
Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di opere di protezione (armourstone)	UNI EN 13383-1	UNI EN 13383-1
Realizzazione del corpo del rilevato	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di miscele bituminose e per sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13043 UNI EN 13242 UNI EN 13108-8	UNI 11531-1 Capitolato tecnico dell'opera
Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13242 UNI EN 13450	UNI 11531-1 Prospetto 4b

⁷ Sommatoria organici aromatici (da 25 a 34), secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁸ Ove non definito da standard tecnici applicabili

⁹ Ove non definito da standard tecnici applicabili

¹⁰ Concentrazione al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologica ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori

	Realizzazione di strati accessori	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4b
	Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili)	UNI EN 13242 UNI EN 13139 UNI EN 13055	UNI EN 14227-1 UNI 11531-2 UNI EN 998-1 UNI EN 998-2 UNI 11104 Tipo B
	Confezionamento di calcestruzzi	UNI EN 12620 UNI EN 13055 UNI EN 13242	UNI 8520-1 UNI 8520-2 UNI 11104 UNI EN 206 Appendice E Dm 17/01/2018 NTC par. 11.2.9.2
	Produzione di clinker per cemento	/	Standard prestazionali riportati in Tabella 6 dell'All.1 del DM 127/2024 – vedi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. di seguito riportata
	Produzione di cemento	/	UNI EN 197-6

Parametri prestazionali dell'aggregato recuperato per la produzione di Clinker

Parametri	U.d.M.	Valori limite
Sostanze organiche (TOC)	% (s.s.)	2
Mercurio	mg/kg (s.s.)	1
Sommatoria Tallio + Cadmio	mg/kg (s.s.)	5
Cloruri come Cl	% (s.s.)	0,5
Solfati come SO ₃	% (s.s.)	2
Magnesio come MgO	% (s.s.)	15

Per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento.

Per gli utilizzi di cui alla lettera f) e lettera g) debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.

4) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	La Società Euro Peir S.r.l. ha già implementato un sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001, certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente. Il sistema di gestione consiste in un sistema di procedure gestionali e di controllo dell'attività. Il certificato è in fase di adeguamento per dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06. Il manuale della qualità sarà comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri definiti nelle norme tecniche di riferimento (DM 127/24, DM 05/02/98, Parere di Regione Lombardia al quesito posto da ANCE con nota T1 2020 0006882 del 06/02/2020), del piano di campionamento e dell'automonitoraggio. A tal fine sono stati elaborati i seguenti documenti, che saranno parte integrante del Sistema di Gestione dell'impianto: – Procedure operative per la gestione degli EoW; – Piano di campionamento rifiuti (UNI EN 10802); – Piano di campionamento EoW (UNI EN 932-1) In particolare, il documento "Procedure operative per la gestione degli EoW" riporta: – Check list per il rispetto delle condizioni e dei criteri per l'EoW – Verifica tracciabilità; – Descrizione della procedura di omologa e Modulo di Omologa;
---	---

	- Descrizione della procedura di accettazione; - Procedura per la tracciabilità degli EoW Con riferimento alla marcatura CE dell'Aggregato recuperato, si evidenzia che per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento. Per gli utilizzi di cui alla lettera f) e lettera g) debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.
5) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	La Società Euro Peir S.r.l., per ogni lotto di rifiuto recuperato, ovvero che avrà superato i controlli di conformità previsti per il rilascio sul mercato dell'End of Waste, elaborerà una dichiarazione di conformità (DDC), che attesti la cessazione della qualifica di rifiuto. La DDC è stata redatta secondo l'Allegato 3 del DM 127/24 e sarà compilata in ogni sua parte al completamento dei lotti di produzione. Il lotto per il quale sarà emessa la dichiarazione di conformità sarà opportunamente distinto rispetto agli altri lotti eventualmente presenti. Definizione del lotto Ciascun lotto di EoW "Aggregato recuperato" avrà dimensione non superiore a 400 mc. Nel caso in cui nelle Aree 3 siano stoccati entrambi gli EoW ("Aggregato recuperato" e "Terre e rocce da scavo"), il quantitativo massimo dato dalla somma dei due lotti non sarà comunque superiore a 400 mc. Tempo massimo di stoccaggio degli EoW Pur tenendo in considerazione che per loro stessa natura i rifiuti che generano l'EoW in esame, ovvero rifiuti inerti, così come definiti anche dal D.M. 127/24, <i>"non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e in caso di contatto con altre materie non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana"</i>, e che gli EoW prodotti sono stoccati all'interno di un capannone chiuso e dunque al riparo da eventi atmosferici che possano alterarne le caratteristiche, si precisa che gli EoW prodotti in impianto saranno stoccati per un massimo di 36 mesi dalla data di emissione della Dichiarazione di Conformità del relativo lotto. In caso di mancata cessione del lotto di EoW entro 36 mesi dalla data di emissione della Dichiarazione di Conformità, il prodotto sarà nuovamente considerato rifiuto e dovrà essere sottoposto a nuove analisi, al fine di verificare che siano sempre rispettati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e sia tecnicamente idoneo per gli usi previsti. Si ricorda, in ogni caso, che tale tipologia di rifiuti non subisce alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa e che pertanto sono più che altro i parametri di carattere tecnico-prestazionale quelli che possono aver subito un qualche tipo di variazione nel tempo, in particolare con riferimento agli strati più superficiale del cumulo.

1.9 il sistema di gestione sui rifiuti identificati con codici EER 170504, predisposto dall'Impresa Euro Peir S.r.l., con riferimento a quanto stabilito dalla delibera n. 67 del 6 febbraio 2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), prevede quanto segue:

Terre e rocce da scavo

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	CONDIZIONI
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici	La Società intende effettuare l'operazione di recupero [R5] del rifiuto "170504 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503", al fine di produrre un EoW denominato "Terre e rocce da scavo", con riferimento al DM 05/02/98 e in accordo con il parere rilasciato da Regione Lombardia al quesito posto da ANCE con nota T1 2020 0006882 del 06/02/2020. L'EoW terre e rocce da scavo sarà utilizzato in sostituzione della corrispondente materia prima. Le caratteristiche chimico-fisiche dell'EoW si riferiscono alla Tabella 1 dell'Al. 5 - Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., che di fatto ne identificano la compatibilità con l'utilizzo: - Colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale; - Colonna B: siti ad uso commerciale e Industriale. Nel caso specifico, l'EoW prodotto avrà valori di concentrazione sul tal quale inferiori ai valori limite della Colonna A e risulterà pertanto idoneo a tutti gli utilizzi in cui è previsto l'uso di terra naturale. Si precisa che l'EoW potrà essere utilizzato per gli scopi in cui è previsto l'utilizzo di terra naturale. A titolo esemplificativo gli utilizzi previsti sono:

	1. industria della ceramica e dei laterizi; 2. recuperi ambientali; 3. formazione di rilevati e sottofondi stradali con o senza stabilizzazione a calce/cemento; 4. innalzamento e/o riqualificazione del piano campagna; 5. rimodellamento delle sponde di canali ed argini; 6. riempimento e/o riqualificazione cave dismesse; 7. formazione di strato di copertura per discariche; 8. utilizzo per verde pubblico e privato terreno da coltivo e/o da riempimento. Rispetto a tali usi ammessi, oltre alla verifica del rispetto dei limiti di colonna A, si andrà preventivamente ad accertare la rispondenza ai requisiti fissati dai singoli utilizzi (es. caratteristiche merceologiche, fisiche, prestazionali, ...)
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	L'EoW terre e rocce da scavo sarà utilizzato in sostituzione della corrispondente materia prima. Le caratteristiche chimico-fisiche dell'EoW si riferiscono alla Tabella 1 dell'All. 5 - Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., che di fatto ne identificano la compatibilità con l'utilizzo: - Colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale; - Colonna B: siti ad uso commerciale e Industriale. Nel caso specifico, l'EoW prodotto avrà valori di concentrazione sul tal quale inferiori ai valori limite della Colonna A e risulterà pertanto idoneo a tutti gli utilizzi in cui è previsto l'uso di terra naturale. Il DM 05/02/98, inoltre, prevede l'utilizzo delle terre da scavo in attività di recupero ambientale o di formazione di rilevati e sottofondi stradali (tipologia 7.31-bis), previa esecuzione dell'obbligatorio test di cessione. Poiché l'EoW Terre e rocce da scavo sarà utilizzato in sostituzione della corrispondente materia prima, si ritiene non vi siano problematiche relative alla presenza di un mercato o di domanda per tale sostanza.
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici	Il prodotto recuperato dovrà soddisfare le caratteristiche chimico-fisiche di cui alla Tabella 1 dell'All. 5 - Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., che di fatto ne identificano la compatibilità con l'utilizzo: - Colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale; - Colonna B: siti ad uso commerciale e Industriale. Nel caso specifico, l'EoW prodotto avrà valori di concentrazione sul tal quale inferiori ai valori limite della Colonna A e risulterà pertanto idoneo a tutti gli utilizzi in cui è previsto l'uso di terra naturale. Inoltre, si farà riferimento alla Circ. Min. 5205/2005 (Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale) ed in particolare agli allegati C. In tal senso, in relazione ai rifiuti di terra e rocce da scavo Regione Lombardia ha chiarito, in relazione al quesito di ANCE, che riporta: "in merito alla possibilità di ottenere un prodotto qualitativamente uguale al materiale naturale che rispetta, in funzione delle destinazioni d'uso, i limiti di cui alle colonne A e B della Tab1 All. 5 titolo V della Parte IV del Dlgs 152/06, si conferma la possibilità di rilasciare autorizzazioni aventi tali contenuti a condizione che i flussi di trattamento dei materiali restino distinti da altre filiere di recupero di materiali e che venga definito il destino/utilizzo di tali materiali". La pezzatura del materiale sarà rispettosa della Norma tecnica di riferimento applicabile all'uso previsto. In impianto non saranno acquisite terre e rocce aventi CSC non rispettose della colonna A o con caratterizzazione non conclusa.
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti. Dimostrare la conformità a Standard ambientali	Il prodotto recuperato dovrà soddisfare le caratteristiche chimico-fisiche di cui alla Tabella 1 dell'All. 5 - Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., che di fatto ne identificano la compatibilità con l'utilizzo: - Colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale; - Colonna B: siti ad uso commerciale e Industriale. Nel caso specifico, l'EoW prodotto avrà valori di concentrazione sul tal quale inferiori ai valori limite della Colonna A e risulterà pertanto idoneo a tutti gli utilizzi in cui è previsto l'uso di terra naturale. Inoltre, si farà riferimento alla Circ. Min. 5205/2005 (Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale) ed in particolare agli allegati C. Gli standard ambientali sono dati dalla Circ. Min. 5205/2005 – UNI EN 13242:2008 e UNI EN 13285:2018
d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	Si precisa che l'attività sarà eseguita solamente su rifiuti non pericolosi. I prodotti ottenuti dal trattamento saranno utilizzati in sostituzione di materie prime naturali e avranno analoghi requisiti e proprietà. Le verifiche analitiche effettuate sui rifiuti da trattare permettono di escluderne la pericolosità. Sul prodotto generato sarà eseguito il test di cessione previsto dal D.M. 5/02/1998 con cui sarà verificata l'assenza di impatti negativi sull'ambiente e/o sulla salute umana.
CRITERI DETTAGLIATI	

		Per rispondere in maniera dettagliata a quanto richiesto dall'art. 184-ter in relazione alle condizioni di ammissibilità dei rifiuti al processo di recupero, si riporta di seguito una tabella contenente le caratteristiche e le condizioni di ammissibilità delle terre da scavo in ingresso al processo di recupero.			
1) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	EER	DENOMINAZIONE	PROVENIENZA	CARATTERISTICHE	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
	170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	Attività di scavo, perforazioni a scopo geotecnico (anche per scavo pozzi d'acqua dolce) e geognostico	Materiale inerte vario costituito da terra eventualmente frammistà ad elementi in roccia, aggregati (ciottoli, sabbia, ghiaia) e materiale di riporto anche di origine antropica (tracce di frammenti di cemento, mattoni, mattonelle, ecc)	Omologa e analisi di caratterizzazione per l'accertamento della non pericolosità e il rispetto dei limiti di colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06. Sono escluse terre di perforazione da ricerca idrocarburi
2) Processi e tecniche di trattamento consentiti	Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti con codice 170504 finalizzato alla produzione di Terre e rocce da scavo avviene mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali: - Rimozione manuale di frazioni estranee e indesiderate; - Omogeneizzazione; - Frantumazione tramite frantoio mobile con relativa deferrizzazione, - Eventuale vagliatura per la realizzazione di specifiche classi granulometriche e per la rimozione spinta di frazioni indesiderate. Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi. Durante la fase di creazione del lotto e la successiva fase di verifica di conformità dell'EoW, il deposito e la movimentazione sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati e che il tutto avvenga su area impermeabilizzata. In relazione all'idoneità del processo di recupero effettuato per la produzione dell'EoW "Terre e rocce da scavo" si precisa che: - i rifiuti in ingresso per la produzione di tale EoW rispetteranno i limiti di colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06; - il punto 7.31-bis.3 del DM 05/02/98 riporta che per le seguenti attività di recupero: - o b) utilizzo per recuperi ambientali - o c) formazione di rilevati e sottofondi stradali il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al decreto, senza riportare ulteriori specifiche. Per il punto a) industria della ceramica e dei laterizi, il DM 05/02/98 non riporta alcuna specifica; - il frantoio a mascelle "Reiter & Crippa mod. FRN750", che verrà utilizzato per le operazioni di recupero, possiede caratteristiche tali da garantire il rispetto delle caratteristiche fisiche e merceologiche previste dalla norma UNI 13242, permettendo di ottenere materiali in uscita di varia pezzatura. Pertanto, il processo di recupero effettuato si ritiene sufficientemente adeguato alla produzione dell'EoW "Terre e rocce da scavo" per gli utilizzi previsti.				
	3) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Dal trattamento dei rifiuti costituiti da terre potrà essere ricavata una terra vagliata con valori di concentrazione sul tal quale inferiori ai valori limite della Colonna A della Tabella 1 dell'Al. 5 - Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In relazione ai rifiuti di terra e rocce da scavo Regione Lombardia ha chiarito, in relazione al quesito di ANCE, che: <i>"in merito alla possibilità di ottenere un prodotto qualitativamente uguale al materiale naturale che rispetta, in funzione delle destinazioni d'uso, i limiti di cui alle colonne A e B della Tab1 All. 5 titolo V della Parte IV del Dlgs 152/06, si conferma la possibilità di rilasciare autorizzazioni aventi tali contenuti a condizione che i flussi di trattamento dei materiali restino distinti da altre filiere di recupero di materiali e che venga definito il destino/utilizzo di tali materiali"</i>. Si precisa che il prodotto di cui sopra potrà essere utilizzato per gli scopi in cui è previsto l'utilizzo di terra naturale. A titolo esemplificativo gli utilizzi previsti sono: 1. industria della ceramica e dei laterizi; 2. recuperi ambientali; 3. formazione di rilevati e sottofondi stradali con o senza stabilizzazione a calce/cemento; 4. innalzamento e/o riqualificazione del piano campagna; 5. rimodellamento delle sponde di canali ed argini; 6. riempimento e/o riqualificazione cave dismesse, 7. formazione di strato di copertura per discariche, 8. utilizzo per verde pubblico e privato terreno da coltivo e/o da riempimento			
4) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il	La Società Euro Peir S.r.l. ha già implementato un sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001, certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente. Il sistema di gestione consiste in un sistema di procedure gestionali e di controllo				

rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	dell'attività. Il certificato è in fase di adeguamento per dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06. Il manuale della qualità sarà comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri definiti nelle norme tecniche di riferimento (DM 127/24, DM 05/02/98, Parere di Regione Lombardia al quesito posto da ANCE con nota T1 2020 0006882 del 06/02/2020), del piano di campionamento e dell'automonitoraggio. A tal fine sono stati elaborati i seguenti documenti, che saranno parte integrante del Sistema di Gestione dell'impianto: - Procedure operative per la gestione degli EoW; - Piano di campionamento rifiuti (UNI EN 10802); - Piano di campionamento EoW (UNI EN 932-1) In particolare, il documento "Procedure operative per la gestione degli EoW" riporta: - Check list per il rispetto delle condizioni e dei criteri per l'EoW – Verifica tracciabilità; - Descrizione della procedura di omologa e Modulo di Omologa; - Descrizione della procedura di accettazione; - Procedura per la tracciabilità degli EoW
5) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	La Società Euro Peir S.r.l., per ogni lotto di rifiuto recuperato, ovvero che avrà superato i controlli di conformità previsti per il rilascio sul mercato dell'End of Waste, elaborerà una dichiarazione di conformità (DDC) che attesti la cessazione della qualifica di rifiuto. Come si evince da tale documento, la DDC è stata redatta secondo il modello regionale di cui all'allegato alla DDS n. 12584 del 23.09.21 e sarà compilata in ogni sua parte al completamento dei lotti di produzione. Il lotto per il quale sarà emessa la dichiarazione di conformità sarà opportunamente distinto rispetto agli altri lotti eventualmente presenti. Definizione del lotto Ciascun lotto di EoW "Terre e rocce da scavo" avrà dimensione non superiore a 400 mc. Nel caso in cui nelle Aree 3 siano stoccati entrambi gli EoW ("Aggregato recuperato" e "Terre e rocce da scavo"), il quantitativo massimo dato dalla somma dei due lotti non sarà comunque superiore a 400 mc. Tempo massimo di stoccaggio degli EoW Pur tenendo in considerazione che per loro stessa natura i rifiuti che generano l'EoW in esame, ovvero rifiuti inerti, così come definiti anche dal D.M. 127/24, <i>"non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e in caso di contatto con altre materie non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana"</i>, e che gli EoW prodotti sono stoccati all'interno di un capannone chiuso e dunque al riparo da eventi atmosferici che possano alterarne le caratteristiche, si precisa che gli EoW prodotti in impianto saranno stoccati per un massimo di 36 mesi dalla data di emissione della Dichiarazione di Conformità del relativo lotto. In caso di mancata cessione del lotto di EoW entro 36 mesi dalla data di emissione della Dichiarazione di Conformità, il prodotto sarà nuovamente considerato rifiuto e dovrà essere sottoposto a nuove analisi, al fine di verificare che siano sempre rispettati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e sia tecnicamente idoneo per gli usi previsti. Si ricorda, in ogni caso, che tale tipologia di rifiuti non subisce alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa e che pertanto sono più che altro i parametri di carattere tecnico-prestazionale quelli che possono aver subito un qualche tipo di variazione nel tempo, in particolare con riferimento agli strati più superficiale del cumulo.

1.10 le tipologie di rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di trattamento [R5, R12, D13] effettuate in impianto e relativi codici EER, sono le seguenti:

EER	TIPOLOGIE RIFIUTI	R13	D15
19 02 03	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X
19 12 02	Materiali ferrosi	X	
19 12 03	Materiali non ferrosi	X	
19 12 04	Plastica e gomma	X	X
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

2. PRESCRIZIONI

2.1 l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti devono essere svolte nel rispetto del progetto approvato con il provvedimento autorizzativo e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;

- 2.2** la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - per i non pericolosi per i quali l'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/06 prevede un codice EER con "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità" ai sensi dei regolamenti n.1357/14 e n. 997/18 e del decreto n. 955/14.
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.4** l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle normative in materia di gestione rifiuti. Detta procedura, in adempimento a quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 2.5** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o recupero, deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 2.6** qualora il carico di rifiuti venga respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre 24 ore trasmettendo, via pec (istituzionale@pec.provincia.va.it), copia del formulario di identificazione riportante i motivi della mancata accettazione;
- 2.7** in relazione alle operazioni di recupero [R5] svolte sui rifiuti aventi EER 010408, 010409, 010410, 010411, 010412, 010413, 060314, 060503, 070712, 100906, 101006, 101008, 101110, 101112, 101201, 101203, 101206, 101208, 101311, 101314, 120117, 120121, 160304, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170506, 170508, 170604, 170802, 170904, 191209 e 191302, finalizzati alla produzione di "Aggregati Recuperati", devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- 2.7.1** per ogni lotto di aggregato recuperato dovrà essere garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2 a seconda egli utilizzi a cui sono destinati i lotti così previsti dall'allegato 2 articolo 4 del DM127/24;
 - 2.7.2** ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, considerato che l'istante comunque rispetterà i criteri stabiliti dal regolamento, dovrà essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3. La verifica del test di cessione peraltro è requisito necessario in applicazione della commercializzazione di tutti gli aggregati che rispondono al Regolamento CE 305/2011 (marcatura CE). Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento;

- 2.7.3** l'EoW ottenuto dovrà necessariamente essere depositato in area dedicata e, qualora rispettoso di differenti normative/granulometrie/utilizzi, dovrà essere mantenuto separato e dotato di cartellonistica esplicativa;
- 2.7.4** dovrà essere rispettata la tempistica massima di deposito degli EoW prodotti esplicitata all'interno del Sistema di gestione adottato; si precisa al proposito che al termine della tempistica prevista a garanzia del mantenimento delle caratteristiche chimiche e prestazionali, il lotto tornerà ad essere rifiuto e dovrà essere nuovamente sottoposto alle verifiche di conformità previste;
- 2.7.5** la pezzatura del materiale dovrà essere rispettosa della Norma tecnica di riferimento e della tipologia dell'EoW autorizzata;
- 2.7.6** per ogni lotto in chiusura, dovrà essere effettuata la determinazione delle verifiche previste dal punto d) dell'all.1 in funzione anche della destinazione dell'EoW.
- 2.7.7** deve essere applicata, la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 ed in riferimento alla tabella 4 del DM 127/24;
- 2.7.8** la conformità dell'EoW ottenuto dovrà rispettare i requisiti di conformità dell'aggregato ottenuto così come previsto dall'art.3 del decreto;
- 2.7.9** deve essere garantita la tracciabilità del lotto dalla formazione del lotto all'EoW certificato;
- 2.7.10** relativamente al deposito delle EoW, deve essere assicurata la separazione delle frazioni ottenute dalle attività di recupero in modo da non effettuare commistioni (anche parziali) tra EoW differenti e destinati a utilizzi differenti. Tali depositi dovranno essere identificati;
- 2.7.11** Il sistema di gestione adottato o certificato deve avere i seguenti contenuti minimi: protocollo di accettazione dei rifiuti comprensivo della procedura di gestione delle non conformità e dei piani di campionamento e monitoraggio; procedura di controllo di processo e di monitoraggio dei parametri di processo se previsti; procedure per la verifica di conformità del prodotto E.O.W. Al proposito si evidenzia che l'idoneità del SdG verrà valutata in sede di controllo;
- 2.7.12** il lotto deve intendersi chiuso con l'emissione della DDC;
- 2.7.13** Il lotto di EoW per il quale è già stata emessa la DDC dovrà essere identificabile rispetto agli altri lotti eventualmente presenti;
- 2.7.14** l'eventuale apporto di ulteriori aggregati all'EoW prodotto potrà avvenire solo ed esclusivamente con aggregati naturali, al fine di garantire la tracciabilità della filiera; pertanto, non potranno essere effettuati apporti con altre EoW prodotte;
- 2.7.15** devono essere verificate e se del caso compilate le schede "adempimenti POPs, Reach e CLP" per gli EoW di cui al presente parere, lo stesso dovrà essere aggiornato qualora ritenuto opportuno con la Check-list e la relazione tecnica adempimenti PoPs, Reach e CLP (allegate). Tali documenti dovranno essere tenuti a disposizione agli Enti di Vigilanza in fase di controllo;
- 2.7.16** devono essere rispettate le condizioni previste dall'art.5 del DM 127/24;
- 2.8** in relazione alle sole operazioni di recupero [R5] svolte sui rifiuti aventi EER 170504, finalizzati alla produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto", devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 2.8.1** le T&R in ingresso proverranno da siti di scavo e le condizioni di ammissibilità indicate in tabella 5-12 del Protocollo EoW, devono essere quelle riferite all'accertamento della non pericolosità e il rispetto dei limiti di colonna A;
 - 2.8.2** le T&R ammissibili saranno solo quelle con rispetto dei limiti colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs.n. 152/06;
 - 2.8.3** al fine di garantire l'ammissibilità al recupero, dovrà essere sempre acquisita documentazione – omologa – attestante, ed a garanzia del rispetto di quanto fissato dal Reg.1021/19;

- 2.8.4** relativamente agli standard ambientali e tecnici, l'EoW, oltre a rispettare la colonna A (CSC), deve rispettare la Circ. Min. 5205/2005 (Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale) ed in particolare agli allegati C, con riferimento alle norme UNI EN 13242:2008 e UNI EN 13285:2018;
- 2.8.5** non potranno essere acquisite in impianto T&R aventi CSC non rispettose della colonna A ovvero con caratterizzazione non conclusa. Nelle more di eventuale revisione da parte di Regione Lombardia, la gestione dei rifiuti di terre e rocce da scavo di cui al codice EER 170504 dovrà rimanere separata dalle altre filiere e non potrà essere prevista la miscelazione delle terre recuperate con altri prodotti EoW come da circolare di Regione Lombardia in risposta al quesito ANCE con nota T1 2020 0006882 del 6.02.2020;
- 2.8.6** l'EoW terre e rocce da scavo, utilizzato in sostituzione della corrispondente materia prima, deve possedere caratteristiche chimico-fisiche della Tabella 1 dell'All. 5 - Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., che di fatto ne identificano la compatibilità con l'utilizzo:
- Colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
 - Colonna B: siti ad uso commerciale e Industriale.
- Nel caso specifico, l'EoW prodotto avrà valori di concentrazione sul tal quale inferiori ai valori limite della Colonna A e risulterà pertanto idoneo a tutti gli utilizzi in cui è previsto l'uso di terra naturale;
- 2.8.7** l'EoW deve essere utilizzato per gli scopi in cui è previsto l'utilizzo di terra naturale. A titolo esemplificativo gli utilizzi previsti sono:
- industria della ceramica e dei laterizi; recuperi ambientali;
 - formazione di rilevati e sottofondi stradali con o senza stabilizzazione a calce/cemento;
 - innalzamento e/o riqualificazione del piano campagna;
 - rimodellamento delle sponde di canali ed argini;
 - riempimento e/o riqualificazione cave dismesse, formazione di strato di copertura per discariche, utilizzo per verde pubblico e privato terreno da coltivare e/o da riempimento.
- 2.8.8** rispetto agli usi ammessi, deve essere preventivamente verificato il rispetto del singolo utilizzo (ad esempio le T&R a copertura delle discariche devono rispondere a requisiti differenti dalle T&R destinate ad insacchettamento ecc.). Pertanto, oltre alla verifica della colonna di riferimento, dovrà essere preventivamente accertata la rispondenza ai requisiti fissati dai singoli utilizzi (es. caratteristiche merceologiche, fisiche, prestazionali.);
- 2.8.9** i materiali (EoW) ottenute dalle operazioni recupero devono possedere caratteristiche da 0-10mm;
- 2.8.10** la pezzatura del materiale dovrà essere rispettosa della Norma tecnica di riferimento applicabile all'uso previsto;
- 2.8.11** dovrà essere garantito che il processo di frantumazione, deferrizzazione e di vagliatura possa essere sufficientemente adeguato alla produzione di un EoW di terre e rocce conformi alle normative tecniche di riferimento specifiche per ogni utilizzo previsto;
- 2.8.12** deve essere istituito un piano di campionamento per l'accertamento delle caratteristiche previste per la necessaria certificazione dell'EoW (UNI-EN 932-1);
- 2.8.13** relativamente al deposito delle EoW, deve essere assicurata la separazione delle frazioni ottenute dalle attività di recupero in modo da non effettuare commistioni (anche parziali) tra EoW differenti e destinati a utilizzi differenti. Tali depositi dovranno essere identificati;
- 2.8.14** l'EoW ottenuto dovrà necessariamente essere depositato in area dedicata e, qualora rispettoso di differenti normative/granulometrie/utilizzi, dovrà essere mantenuto separato e dotato di cartellonistica esplicativa;
- 2.8.15** l'eventuale apporto di ulteriori materiali all'EoW prodotto potrà avvenire solo ed

esclusivamente con aggregati /terre naturali;

- 2.8.16** al fine di garantire la tracciabilità della filiera, non potranno essere effettuati apporti con altre EoW prodotte;
 - 2.8.17** deve essere sempre garantita la tracciabilità dell'EoW prodotto;
 - 2.8.18** la DDC deve essere redatta secondo le informazioni richieste dall'allegato alla DDS della Regione Lombardia n. 12584 del 23.09.2021 e deve prevedere un campo ove specificare l'uso previsto (e normative tecniche applicabili);
 - 2.8.19** la valutazione del test di cessione dovrà essere esplicitata nel DDC;
 - 2.8.20** Il lotto di EoW per il quale è già stata emessa la DDC dovrà essere identificabile rispetto agli altri lotti eventualmente presenti;
 - 2.8.21** deve essere tenute a disposizione degli Enti di Vigilanza le procedure della gestione delle non conformità;
 - 2.8.22** devono essere verificate e se del caso compilate le schede "adempimenti POPs, Reach e CLP" per gli EoW, lo stesso dovrà essere aggiornato qualora ritenuto opportuno con la Check-list e la relazione tecnica adempimenti PoPs, Reach e CLP (allegate). Tali documenti dovranno essere tenuti a disposizione agli Enti di Vigilanza in fase di controllo;
- 2.9** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.10** le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria costituente l'Allegato Tecnico "*Tav. n. 1 - Planimetria generale Layout rifiuti ed emissioni in atmosfera- giugno 2026*", parte integrante del presente provvedimento;
- 2.11** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ottenuti dall'attività di recupero svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti, con unico mezzo, di diverso codice EER e/o provenienti da diversi produttori/detentori;
- 2.12** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità;
- 2.13** i rifiuti non pericolosi riportati nella tabella del precedente punto **1.6**, possono essere ritirati e messi in riserva/deposito preliminare a condizione che l'Impresa, prima dell'accettazione degli stessi, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero o smaltimento;
- 2.14** nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente solo le tipologie di rifiuti non pericolosi e le rispettive quantità indicate ai precedenti **punti 1.3 e 1.6** e le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
- 2.15** nel sito, l'Impresa non deve effettuare altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
- 2.16** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento alle operazioni di messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] - tabella punto **1.6** - devono essere avviati, con cadenza non superiore ai sei mesi, e nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06, esclusivamente a trattamento [R5, R12, D13] nel proprio sito ovvero a idonei impianti terzi che svolgono effettivamente attività di recupero e di smaltimento finale. Nel caso in cui in fase di preparazione del carico da destinare a recupero presso terzi, risulti che la partita non sia effettivamente ed oggettivamente

idonea al conferimento a tale impianto, gli stessi possono essere inviati a siti di smaltimento definitivo. Detto evento, da inquadrarsi come evento sporadico, deve essere riportato nello spazio "Annotazioni" del libro di carico e scarico rifiuti e al formulario di identificazione deve essere allegata la relativa ed esaustiva documentazione;

- 2.17** i rifiuti di cui alla tabella punto **1.10**, decadenti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto, stoccati in messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15], devono essere avviati a recupero presso impianti di terzi entro e non oltre dodici mesi dalla data di produzione;
- 2.18** qualora dall'attività di recupero [R5] e smaltimento [D13] vengano ottenuti rifiuti aventi codice EER diversi da quelli riportati nella tabella di riferimento (**1.10**), l'Impresa dovrà comunicare via pec tale informazione, entro e non oltre dodici ore, alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Lo stoccaggio provvisorio di tali nuove tipologie di rifiuti, di ottenimento saltuario e non preventivato, dovrà avvenire esclusivamente nelle apposite aree. Nel caso in cui si ottenga dalla suddetta attività di recupero, una nuova tipologia di rifiuti con continuità, l'Impresa dovrà presentare specifica istanza di modifica alle operazioni di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- 2.19** le operazioni di raggruppamento preliminare [D13] sui rifiuti non pericolosi possono essere svolte a condizione che vengano rispettati gli adempimenti previsti dal d.d.s. n. 1795 del 4.03.2014 *"Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013, n. 127."*, che, per quelli non indicati, modificati, integrati o sostituiti dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità individuate dall'Impresa nel progetto, tutte richiamate;
- 2.20** nell'impianto non possono essere effettuati trattamenti non espressamente autorizzati;
- 2.21** l'attività di miscelazione potrà essere svolta a condizione che:
- i lotti interessati dalle miscelazioni effettuate nell'ambito delle operazioni R12 e D13, nelle fasi antecedenti o successive potranno essere gestite eventualmente in R13 e D15;
 - non siano effettuate miscelazioni aventi finalità di mera diluizione/declassamento;
 - sui rifiuti soggetti a miscelazione sia preventivamente verificata la compatibilità chimico-fisica-merceologica;
 - l'attività di miscelazione sia caratterizzata dalla completa tracciabilità;
 - sia redatto il registro di miscelazione, con la registrazione dei quantitativi dei singoli EER costituenti, rapporti di composizione e impianto finale di destino;
 - i rifiuti ottenuti dall'attività di miscelazione siano ottimizzati e compatibili con la destinazione di trattamento o recupero finale.
- 2.22** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature (compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
- 2.23** le pavimentazioni delle aree di transito, di sosta, di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio e trattamento devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 2.24** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, recupero e smaltimento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere contrassegnate mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 2.25** le aree di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie in uscita dovranno essere dotate di idonea cartellonistica riportante i EER dei rifiuti o la tipologia del materiale in uscita;
- 2.26** la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;

- 2.27** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.28** lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in cumuli deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- 2.29** le operazioni di recupero [R5] finalizzate alla produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto devono essere svolte nel completo rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione descritto ai precedenti punti **1.8** e **1.9** del presente Allegato Tecnico;
- 2.30** le attività disciplinate dalla presente autorizzazione devono rispettare quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006" che qui si intende integralmente richiamato;
- 2.31** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 2.32** l'Impresa, per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia [R5] effettuate presso l'impianto, è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 2.33** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 2.33.1** le norme tecniche di settore per i materiali in uscita ottenute da recupero di rifiuti, in versione aggiornata;
 - 2.33.2** documentazione aggiornata attestante il rispetto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e successive modifiche ed integrazioni;
 - 2.33.3** certificati relativi alle analisi eseguite da laboratorio qualificato e certificato sui lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero [R5] rifiuti effettuate in impianto, le quali dovranno dimostrare il rispetto di quanto stabilito dalle norme e regolamentazioni tecniche, anche unificate, di riferimento vigenti, oltre dove previsto, sulle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi, nel rispetto anche di quanto previsto dal d.m. 5/02/1998;
 - 2.33.4** certificazione riferita alla marcatura CE 2+ per gli aggregati riciclati utilizzati;
 - 2.33.5** sistema di gestione ambientale certificato da soggetto accreditato, in corso di efficacia;
 - 2.33.6** documentazione aggiornata attestante le verifiche eseguite sui rifiuti in entrata prima di essere destinati in sito alle operazioni di recupero [R5], ai fini del rispetto degli adempimenti sui POPs previsti dal Regolamento (UE) 2019/1021;
 - 2.33.7** documentazione aggiornata attestante il rispetto, per i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 "CLP";
 - 2.33.8** Piano di Campionamento per i rifiuti in ingresso, finalizzato alla verifica della rispondenza dei rifiuti conferiti, redatto in aderenza alle disposizioni contenute nella norma UNI-EN 932-1;
 - 2.33.9** certificati relativi alle analisi, eseguite da laboratorio accreditato e/o certificato, sui rifiuti tal quale e/o sui lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti effettuate in impianto, le quali devono dimostrare il rispetto di quanto stabilito dalle norme e regolamentazioni tecniche, anche unificate, di riferimento vigenti, oltre dove previsto, sulle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi, nel rispetto anche di quanto previsto dal d.m. 127/2024;

- 2.33.10** sistema di automonitoraggio relativamente agli ingressi in impianto di inerti da demolizione che preveda la verifica a campione finalizzata alla verifica dell'assenza di amianto;
 - 2.33.11** procedura di verifica effettuata in automonitoraggio per controllare la qualità dei prodotti ottenuti (materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti);
 - 2.33.12** certificati di classificazione per i rifiuti accettati in impianto e per quelli destinati a trattamento presso siti di terzi, nonché certificati relativi ad analisi sull'eluato, qualora previsti da norme e regolamenti;
 - 2.33.13** piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese;
 - 2.33.14** dichiarazioni di conformità per i materiali destinati all'impiego presso gli utilizzatori;
 - 2.33.15** procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione dei prodotti anche non conformi;
- 2.34** per ogni lotto di prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero (materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ex art. 184-ter d.lgs. 152/06), dovrà essere predisposta una scheda/registo che garantisca la tracciabilità del flusso rispetto al contratto in essere. Sullo stesso documento dovrà essere riportata la data di formazione del lotto e la relativa giacenza massima, la quale non dovrà essere superiore ai 36 mesi dalla data di produzione; qualora la giacenza del lotto di EoW superi il suddetto termine, lo stesso dovrà essere considerato nuovamente rifiuto e come tale gestito;
- 2.35** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.36** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero.
- 2.37** durante la gestione dell'impianto, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti ambientali recepiti dalla Provincia di Varese nel provvedimento n. 238 del 24.10.2022 di non assoggettabilità alla V.I.A. di cui alla Parte II del d.lgs. 152/06, ed in particolare:
- 2.37.1** durante l'esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati interventi di bagnatura dei cumuli di rifiuti e prodotti, oltre alla nebulizzazione d'acqua in fase di frantumazione del materiale inerte;
 - 2.37.2** l'impianto dovrà essere dotato di idoneo sistema "contatore" capace di limitare la relativa operatività ad un max di 8 h/giorno. In conseguenza la capacità max di trattamento giornaliera [R5] per un funzionamento massimo giornaliero di 8 ore sarà di 300 t/g;
 - 2.37.3** i motori dei mezzi impiegati all'interno dell'impianto o in stazionamento nel sito dovranno essere mantenuti spenti quando non utilizzati;
 - 2.37.4** nel caso si verifichino segnalazioni di molestie olfattive imputabili all'attività dell'impianto, dovrà essere attuata la procedura prevista dalla d.g.r. n. 3018 del 15.02.2012 campagna di misurazioni sulle emissioni odorigene, dandone comunicazione entro dieci giorni dalla data dell'evento. Le misurazioni dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito dalla Norma UNI EN13715/2004 e le risultanze dell'indagine dovranno essere trasmesse alla Provincia di Varese, al Comune di Origgio, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como-Varese ed all'A.T.S. Insubria;

- 2.38** dovranno essere mantenute libere le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.39** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 2.40** nella gestione (carico/scarico, movimentazione, stoccaggio, trattamento e accumulo) di materiali pulverulenti devono essere evitate emissioni, anche diffuse, di polveri;
- 2.41** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.42** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.43** fermo restando che le verifiche in materia spettano alle competenti Autorità di controllo, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 2.43.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 2.43.2** gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;
- 2.43.3** le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08; in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive, ivi comprese quelle urbanistiche, all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; resta inteso che il

mantenimento di strutture edilizie e di impianti potrà avvenire esclusivamente qualora le aree interessate siano compatibili con lo strumento urbanistico al momento vigente;

- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.